

---

Mostra rif. normativi

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00315

Atto n. 1-00315

Pubblicato il 12 ottobre 2010

Seduta n. 436

GERMONTANI , VIESPOLI , VALDITARA , SAIA , MENARDI , BALDASSARRI , CONTINI , DE ANGELIS , DIGILIO , PONTONE

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per il 2008), prevede all'articolo 2, comma 627: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497»;

la stessa legge prevede all'articolo 2, comma 628, lettera b), il diritto alla continuità, alla conduzione dell'alloggio, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT»;

il decreto-legge 29 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 6, comma 21-*quater*, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 10 gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»,

impegna il Governo:

nella stesura del regolamento del Ministro della difesa, applicativo dell'articolo 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2010 relativo alla determinazione di nuovi canoni, ad esplicitare la non applicabilità di maggiorazioni di canone rispetto a quello già in vigore nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente dal decreto del Ministro della difesa richiamato in premessa;

a esplicitare nello stesso regolamento che l'applicazione di qualunque variazione di canone ha efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato;

inoltre, con particolare riguardo a quanto disposto nell'art. 7, commi 4 e 5, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010 relativo al programma pluriennale per la realizzazione di alloggi di servizio per personale con carico di famiglia, ai sensi della legge n. 244 del 2007, a garantire che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto sia esercitato dai conduttori, così come definiti nell'art. 7, comma 4, del citato regolamento, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo assegno circolare non trasferibile ovvero la fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto medesimo, considerato il carattere oneroso di tale garanzia che peraltro risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della Difesa è già garantita, così come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera a), del citato regolamento, attraverso il pagamento del valore dell'usufrutto con il prelievo automatico di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;

nonché a garantire una moratoria ai recuperi coatti in corso fino all'uscita degli elenchi degli alloggi da alienare ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa, elenchi da redigere con decreto adottato di concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112.